



CITTÀ DI MURO LUCANO

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA SINDACALE

COPIA

Registro Generale delle Ordinanze
Nr. 19 del 03-07-2026

Registro di Settore
Nr. 9 del 03-07-2026

**Oggetto: CAMPAGNA DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 2026 E
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE.**

IL SINDACO

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTI E RICHIAMATI:

- la Legge n. 353 del 2000 - “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, come aggiornata e modificata dal Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 - “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”, come aggiornata e coordinata con la L.R. n. 16 dell'8 luglio 2008, la L.R. n. 7 del 30 aprile 2014, L.R. 5 gennaio 2021, n. 2 e con la L.R. 6 ottobre 2021, n. 45;
- la delibera n. 369 del 15 maggio 2024 con cui la Giunta Regionale della Basilicata ha approvato il Piano Antincendio Regionale (PAR) 2024-2026;
- il D.P.G.R. n. 202600162 del 17 giugno 2026, che fissa l'inizio del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi sull'intero territorio regionale a far data dal 1° luglio e fino al 15 settembre;
- Il Programma Annuale Antincendio 2026;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lett. c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali”, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

AVVISA

gli operatori agricoli e tutti i cittadini che esplicano attività nelle aree rurali **che**:

- In tutto il territorio regionale, il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è fissato **dal 1° luglio e fino al 15 settembre 2026** e, pertanto, su tutto il territorio sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innescò di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 22/02/2005 n. 13.

- In tutto il territorio comunale ai sensi dell’art. 9 della L.R. 13/20025 è consentita la **bruciatura delle stoppie** esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 4,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00, e in condizioni atmosferiche normali e prive di vento **a far data dal 03 luglio 2026**.

Il processo di bruciatura, dall’accensione fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale. Il proprietario o affittuario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare apposita comunicazione di avviso al Comando stazione del Corpo forestale dello Stato territorialmente competente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo.

- A carico dei trasgressori, fermo restando la disciplina penale prevista in materia, saranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 12 della L.R. 13/20025 come di seguito riportate:

1. **da € 380,00 a € 2.600,00** per chi effettua la bruciatura delle stoppie prima della data consentita;
2. **da € 270,00 a € 1.600,00** per coloro, proprietari o conduttori, che non hanno provveduto ad eseguire le precese perimetrali, come previsto dall’art. 9 della L.R. 13/20025;
3. **da € 160,00 a € 1.050,00** per chi ha praticato le precese con larghezza inferiore a quella prescritta dal ridetto art. 9;
4. **da € 160,00 a € 1.050,00** per chi effettua la bruciatura fuori dagli orari prescritti e nelle condizioni favorevoli richieste, ovvero in assenza di personale idoneo in aiuto al proprietario o al conduttore del fondo;
5. **di € 160,00** per chi non invia apposita comunicazione al Comando Forestale dello Stato territorialmente competente.

Le prescritte sanzioni sono irrogate secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 36.

L'inosservanza del presente provvedimento, emanato per ragioni di sicurezza pubblica, è punito se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi dell'art. 650 C.P..

- Per prevenire inottemperanze e comportamenti contrastanti con le suddette norme, sarà attivata un'intensa e diffusa vigilanza su tutto il territorio comunale, anche con il ricorso alla collaborazione di aderenti ad associazioni di volontariato di protezione civile.

DISPONE

- **che** la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi nonché nei consueti modi di diffusione;
- **che** la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, a:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Muro Lucano;
 - Nucleo Carabinieri Forestale di Bella;
 - Alla Prefettura di Potenza – U.T.G.;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza;
 - Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni dalla stessa data, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Sindaco

F.to il Sig. Giovanni Setaro

PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente viene pubblicata con n. 593 reg. pubblicazione in data 03-07-2026, per rimanervi 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune (art. 32, c. 1 L 69/09 così come modificato dall'art. 2 c. 5 - L. 26/02/2010 n. 25).

Muro Lucano li 03-07-2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott.ssa Valente Marisa

**** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ****

Muro Lucano li 03-07-2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Valente Marisa